



Accenni sul sistema ECM e gestione eventi sulla piattaforma ProfConServizi


Roberta Zannetti
Roma, 9 marzo 2021

Il sistema ECM l'obbligo formativo


Fonti normative




- *D. Lgs. N. 502/1992 – Art. 16 quater*
- *Accordo Stato Regioni 01/08/2007*
- *D.L. 138/2011 convertito con modifiche in L. 148/2011*
- *D.P.R. 137/2012 – Art. 7*
- *L. 11/01/2017 n. 3 – Art. 4*
- *Accordi Stato Regioni – 5/11/2009 – 19/04/2012 – 02/02/2017*



- ***D. Lgs. N. 502/1992 – Art. 16 quater - La partecipazione alle attività di formazione continua costituisce requisito indispensabile per svolgere attività professionale in qualità di dipendente o libero professionista, per conto delle aziende ospedaliere, delle università, delle unità sanitarie locali e delle strutture sanitarie private.***
- ***Accordo Stato Regioni 01/08/2007 - Riordino del Sistema di Formazione Continua***
- ***D.L. 138/2011 convertito con modifiche in L. 148/2011 – Prevede l'obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di educazione continua in medicina (ECM). La violazione dell'obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento professionale che dovrà integrare tale previsione;***



- ***D.P.R. 137/2012 – Art. 7 – “Ogni professionista ha l’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale secondo quanto previsto dal presente articolo. La violazione dell’obbligo di cui al periodo precedente costituisce illecito disciplinare”***
- ***L. 11/01/2018 n. 3 - Art. 4 – “Il professionista sanitario ha l’obbligo di curare la propria formazione professionale nell’interesse della salute individuale e collettiva ed assolve all’obbligo formativo ponendo in essere quanto previsto dalla vigente normativa in materia di ECM”.***
- ***Accordo Stato Regioni del 02/02/2017 - Art. 25 – Assolve l’obbligo formativo il professionista sanitario che pone in essere quanto previsto dalla normativa in materia ECM.***



L'obbligo formativo del professionista

- Sono destinatari dell'obbligo ECM **tutti i soggetti appartenenti ad una delle professioni sanitarie riconosciute dalla normativa vigente.** (Art. 1.2 Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario)
- L'obbligo formativo è **triennale** e viene stabilito con deliberazione della Commissione Nazionale della Formazione Continua **CNFC**
- L'obbligo di formazione continua **decorre dal 1° gennaio successivo alla data di iscrizione all'Ordine** (Art. 1.2 co. 2 Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario)

L'obbligo formativo individuale del professionista

Per obbligo formativo individuale del professionista si intende l'effettiva quantità di crediti ECM che il singolo professionista deve acquisire nel triennio per soddisfare il proprio obbligo formativo al netto di riduzioni, esoneri ed esenzioni.

Modalità acquisizione crediti	Percentuale
Discente	≥ 40%
Docenza e/o formazione individuale	Max 60%
Di cui in attività di autoformazione	Max 20 %

Riduzione obbligo formativo triennio 2017 – 2019

Crediti triennio 2014 - 2016	Riduzione
121 – 150	30
80 – 120	15
Dossier formativo	Riduzione
Creazione dossier formativo triennio 2017 - 2019	30
Delibera eventi sismici anni 2016-2017	Obbligo formativo 2017 - 2019 75 crediti (obbl. formativo ind. 150 crediti) Metà dell'obbligo formativo individuale negli altri casi.

Riduzione obbligo formativo triennio 2020 - 2022

Crediti triennio 2017 - 2019	Riduzione
121 – 150	30
80 – 120	15

Riduzione obbligo formativo triennio 2020 - 2022


Dossier formativo	Riduzione
Creazione dossier formativo triennio 2017 - 2019	30 crediti nel triennio 2017-2019 di cui 10 assegnati nel triennio 2017-2019 se il professionista costruirà un dossier individuale ovvero sarà parte di un dossier di gruppo costruito da un soggetto abilitato nel primo anno o nel secondo anno del corrente triennio. 20 crediti nel triennio successivo in caso di realizzazione del dossier per l'intero triennio.
Creazione dossier formativo triennio 2020 – 2022	<ul style="list-style-type: none">- 30 crediti assegnati per il triennio 2020-2022 se il dossier formativo è stato costruito nel medesimo triennio;- 20 crediti per il triennio 2023-2025 se esiste la coerenza almeno del 70% fra la formazione programmata e quella realizzata ed il dossier è stato realizzato nel triennio 2020 – 2022;- per coloro che hanno fatto e soddisfatto il dossier formativo nel triennio 2017-2019 verrà dato un bonus di 20 crediti nel triennio 2020-2022.

N.B. Le riduzioni sopra riportate SONO CUMULABILI tra di loro




Delibera crediti formativi 18/12/2019

- *Con la delibera dello scorso 18 dicembre 2019, la **Commissione Nazionale per la Formazione Continua (CNFC)**, ha stabilito che sarà possibile acquisire “crediti formativi ECM relativi al triennio 2017-2019 fino al **31 dicembre 2020** per eventi con “data fine evento” al 31 dicembre 2020.”*
- *A coloro che si avvalgono della presente disposizione **non si applicano** le riduzioni previste dai punti **1.1** (30 crediti per chi nel precedente triennio ha maturato tra i 121 ed i 150 crediti), e **1.2** (15 crediti per chi nel precedente triennio ha maturato tra gli 80 ed i 120 crediti). Pertanto il recupero riguarderà l'intero obbligo formativo triennale pari a 150 crediti.*
- *Nello stesso testo è stato confermato l'**obbligo formativo per il triennio 2020-2022** che è pari a **150 crediti formativi.***



Delibera interpretativa Professioni sanitarie 4 febbraio 2021

- *Con delibera del 4 febbraio 2021, la **Commissione Nazionale per la Formazione Continua (CNFC)**, ha stabilito che, a differenza di quanto previsto dalla precedente delibera del 18/12/2019 «Il termine del 31 dicembre 2020 riconosciuto ai professionisti sanitari per il **recupero del debito formativo relativo al triennio 2017-2019** nonché per lo **spostamento dei crediti maturati per il recupero del debito formativo relativamente al triennio formativo 2014-2016**, è **prorogato alla data del 31 dicembre 2021**.*
- *Nella delibera si precisa inoltre che «Ai fini dell'applicazione della delibera del 18 dicembre 2019, relativamente al recupero del debito formativo pregresso, **non è possibile applicare le riduzioni di cui al par. 1.1, nn. 1 e 2 del« Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario" al professionista che abbia proceduto allo spostamento dei crediti acquisiti mediante eventi con "data di fine evento" fino al 31 dicembre 2021***



Delibera interpretativa Professioni sanitarie 4 febbraio 2021

- *La delibera del 4 febbraio 2021, fornisce inoltre chiarimenti in merito alla **riduzione dell'obbligo formativo triennale per i professionisti operanti nelle zone colpite dagli eventi sismici negli anni 2016 – 2017** contenuto nella delibera del 25 luglio 2019 :*
 - a) **la riduzione prevista per il triennio 2014-2016 è pari a n. 25 crediti;***
 - b) **l'obbligo formativo previsto dalla richiamata delibera, pari a n. 75 crediti per triennio 2017-2019, si riferisce ai soli professionisti che, in assenza di tale disposizione, avrebbero avuto un obbligo formativo triennale di 150 crediti;***
 - c) **per tutti i professionisti che avrebbero dovuto conseguire, per il triennio 2017-2019, un numero di crediti minore di 150, la riduzione è pari alla metà dell'obbligo formativo;***
 - d) **i professionisti, che abbiano conseguito un numero di crediti superiore all'obbligo formativo così come chiarito dalla presente delibera, possono portare in riduzione, per il triennio 2020-2022, i crediti maturati in eccedenza.***

Modalità di acquisizione dei crediti formativi

L'acquisizione dei crediti ECM mediante la frequenza di eventi accreditati nel sistema ECM può avvenire nelle tipologie:

- ❖ **Formazione residenziale (RES) (RES – Videoconferenza); (fino al 100%)**
- ❖ **Formazione a distanza (FAD); (fino al 100%)**
- ❖ **Formazione Sul Campo (FSC); (fino al 100%)**
- ❖ **Formazione Blended (RES+FAD+FSC); (fino al 100%)**

Non possono essere maturati più di 50 crediti ECM per la partecipazione ad un singolo evento formativo.

Tipologie formative

- **Formazione Residenziale (RES)** → Attività in cui uno o pochi docenti si rivolgono a molti discenti (in numero comunque inferiore a 200 partecipanti) e il livello di interattività è limitato alla possibilità di fare domande e partecipare alla discussione.
- **Formazione Residenziale (RES) in videoconferenza** → Si tratta di una tipologia di formazione Residenziale che si differenzia dalla formazione RES classica in quanto viene erogata tramite collegamenti da remoto di tutti o parte dei partecipanti. Per poter essere valida ai fini dell'attribuzione dei crediti ECM è necessario dotarsi di sistemi atti a verificare l'effettiva presenza dei discenti collegati in video ed a somministrare il questionario di verifica dell'apprendimento in modalità on-line entro 3 giorni dalla conclusione dell'evento
- **Formazione Residenziale interattiva** → Attività in cui i partecipanti svolgono un ruolo attivo e il livello di interazione tra loro e con i docenti è ampio. Si realizzano in genere attraverso lavori di gruppo, esercitazioni, role playing, simulazioni, etc. Si svolgono in sedi appropriate per la didattica, eventualmente attrezzate ad hoc. Possono essere utilizzate anche forme di trasmissione a distanza purché sia garantita un'adeguata interazione col docente/tutor. Per garantire un'adeguata partecipazione è necessario che il numero dei discenti sia limitato (massimo 25 partecipanti per tutor/docente)
- **Formazione A Distanza (FAD)** → Tipologia formativa ECM in cui le attività vengono effettuate da discenti localizzati in sedi diverse da quelle in cui opera il docente/formatore. Le sedi di svolgimento sono molteplici, la FAD non richiede luoghi prestabiliti, la scelta di dove fruire dei contenuti è del discente.

- **Formazione Sul Campo (FSC)** → *La Formazione Sul Campo (FSC), si caratterizza per il luogo di svolgimento e per il tipo di attività. A differenza della formazione Residenziale (RES) la specificità dell'evento di FSC è l'ambito in cui la formazione viene erogata: la caratteristica fondamentale infatti è quella di effettuare formazione nel contesto lavorativo del discente o nel suo ambito, la formazione può portare a replicare/simulare attività o comportamenti, da mettere a frutto nell'esercizio dell'attività lavorativa. Lo scopo dello svolgimento delle attività formative di FSC è quello di innalzare la professionalità individuale, o a seconda dei casi, dell'intero gruppo di lavoro e migliorare le competenze dei professionisti e la qualità e sicurezza dell'assistenza, affinché quanto appreso possa essere immediatamente messo a frutto nell'esercizio professionale o nel contesto organizzativo. L'erogazione di queste attività di formazione, deve avvenire con lo scopo di creare un rapporto di stretta collaborazione tra il discente e il docente/tutor, il livello di interattività da raggiungere è elevato, pertanto la proporzione tra discenti e tutor/docenti dovrà sempre essere limitata così da garantire la massimizzazione dell'impatto formativo sul partecipante.*

- La Commissione ECM ha stabilito di accreditare le seguenti tipologie di FSC:

A) **Attività di training individualizzato (con la presenza indispensabile di un tutor nel rapporto 1:1)** – Acquisizione di abilità (saper fare) che si realizza nel contesto lavorativo attraverso l'applicazione di istruzioni e procedure, l'esecuzione di attività professionali specifiche, l'utilizzo di tecnologie o strumentazioni. Le metodologie didattiche possono essere diversificate per ogni situazione, ma sono ricondotte prevalentemente all'affiancamento e all'esecuzione con supervisione.

B) **Partecipazione a Gruppi di lavoro/studio, di Miglioramento e Commissioni/Comitati** Attività in cui l'apprendimento avviene attraverso la interazione con un gruppo di pari e la partecipazione a iniziative mirate prevalentemente al miglioramento di un processo, di una situazione, di una procedura, etc. Prevedono, di solito, la ricerca e l'organizzazione di documentazione, la lettura di testi scientifici e la discussione in gruppo, l'analisi di casi, la redazione, la presentazione e la discussione di elaborati, etc. Queste attività si svolgono di solito in ambienti lavorativi clinici ma si possono svolgere anche in sedi diverse. E' possibile, e in alcuni casi necessario, l'uso di tecnologie informatiche per la comunicazione a distanza e per l'accesso alla documentazione.

C) **Partecipazione a Ricerche** – Per partecipazione a ricerche si intende la collaborazione attiva a inchieste o studi finalizzati a ricercare nuove conoscenze rispetto a determinanti della salute, delle malattie e dell'organizzazione. Tale ricerca può assumere diverse forme: empirica (osservazionale), analitica, sperimentale, teorica e/o applicata. Sono incluse anche le sperimentazioni/valutazioni assistenziali e organizzative.

D) **Audit Clinico e/o Assistenziale** - L'Audit Clinico e/o Assistenziale è l'attività condotta da professionisti sanitari con la finalità di migliorare la qualità, la sicurezza e gli esiti dei processi clinico-assistenziali attraverso una revisione sistematica e strutturata (tra pari o con supervisore)

Formazione RES in Videoconferenza

- Nella Delibera Emergenza epidemiologica del 4 febbraio 2021 la CNFC ha prorogato ulteriormente le misure per consentire ai Provider di continuare a fornire la migliore formazione possibile anche durante l'emergenza sanitaria in atto.
- La proroga consente quindi di accreditare nel sistema ECM eventi nella modalità RES videoconferenza purchè vi sia l'esplicito impegno da parte del Socio Consorziato a verificare l'effettiva presenza dei discenti collegati in video.
- Il questionario per la verifica dell'apprendimento venga somministrato in modalità online entro 3 giorni dalla conclusione dell'evento. ProfConServizi dispone di **Valutazione Web**, piattaforma sincronizzata con il programma di gestione eventi, dotata dei requisiti richiesti dalla normativa ECM.
- E' inoltre consentito, fino al termine dello stato di emergenza sanitaria e comunque in presenza di specifiche disposizioni, anche regionali, che vietino lo svolgimento di eventi residenziali o ne limitino numericamente la partecipazione, l' utilizzo di modalità di collegamento in videoconferenza per gli utenti che si connettano individualmente.

Formazione RES in Videoconferenza - Sponsorizzazioni

- La delibera emergenza Covid – 19 prevede all'art. 5 che:
- Negli eventi svolti con modalità di formazione da remoto, a distanza o in videoconferenza, il Socio Consorziato può pubblicizzare il logo delle aziende sponsor prima e dopo la fruizione dei contenuti e lo sponsor può prevedere uno spazio espositivo virtuale, estraneo all'ambiente di erogazione dei contenuti dell'evento.
- All'atto dell'iscrizione si può fornire al partecipante il link allo **spazio espositivo 'virtuale' dello sponsor, esternalizzato rispetto all'erogazione dell'evento, che dovrà essere gestito in analogia con quanto accade per gli eventi residenziali.**
- Per tali eventi gli eventuali rappresentanti dell'azienda sponsor potranno **assistere passivamente all'evento nella misura di massimo due incaricati, a condizione che la piattaforma utilizzata sia in grado di anonimizzare la lista discenti.**
- Gli eventi di cui alla presente disposizione sono sottoposti ad un puntuale controllo per la verifica del rispetto della normativa.

Esoneri ed esenzioni

Cosa sono esoneri ed esenzioni?

- Sono diritti di cui il Professionista può usufruire (ma non obblighi)
- Sono sospensioni temporanee dell'obbligo ECM

Esonero → diritto esercitabile esclusivamente su istanza del professionista per la frequenza, in Italia ed all'estero, di corsi di formazione post-base durante l'esercizio dell'attività professionale. L'esonero non attribuisce crediti ma riduce l'obbligo formativo individuale. I crediti ECM eventualmente acquisiti nei periodi di esonero saranno comunque conteggiati ai fini del soddisfacimento dell'obbligo formativo.


Esenzione → diritto esercitabile esclusivamente su istanza del professionista nei periodi di sospensione dell'attività professionale per le cause di cui all'art. 4.2 del Manuale. Costituisce anch'esso una riduzione dell'obbligo formativo individuale. I crediti eventualmente maturati durante l'esenzione **NON** vengono conteggiati per il soddisfacimento del fabbisogno formativo.

N.B. ESONERI ed ESENZIONI sono cumulabili ma non sovrapponibili

Motivi di Esonero


La misura dell'esonero dall'obbligo formativo triennale è calcolata come riduzione di un terzo per ciascun anno di frequenza, previa specifica richiesta da parte del professionista al Co.Ge.A.P.S., ai seguenti corsi e nell'ambito delle attività attinenti alla rispettiva professione sanitaria, in Italia o all'estero:

- **Laurea triennale, laurea specialistica, laurea magistrale;**
- **Corsi di specializzazione;**
- **Dottorato di ricerca;**
- **Master universitari di primo e di secondo livello della durata di uno o più anni che erogano almeno 60 CFU/anno;**
- **Corsi di perfezionamento di almeno un anno che erogano almeno 60 CFU**
- **Corso di Formazione in Medicina Generale di cui al D.Lgs. 368/17.08.1999;**
- **Corsi di formazione manageriale, ai sensi dell'articolo 16-quinquies del D.Lgs. n. 502/92;**
- **Corso micologi durata annuale.**
- **Corsi relativi ad agopuntura, fitoterapia, omeopatia di cui all'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 7 febbraio 2013;**




Regole Esoneri

- I corsi universitari diversi da quelli indicati che richiedano la frequenza di almeno un anno solare e attribuiscano almeno 60 CFU/anno, danno luogo alla riduzione di 1/3 dell'obbligo formativo del triennio di riferimento, per ciascun anno di frequenza;
- La durata dell'esonero non può eccedere gli anni di durata legale del corso universitario;
- Qualora la frequenza sia a cavallo di più anni, l'esonero è attribuito all'anno di maggior frequenza. Il professionista ha facoltà di scelta in caso di frequenza a cavallo di più anni, a condizione che la frequenza sia stata di almeno tre mesi nell'anno prescelto per l'attribuzione dell'esonero.
- L'esonero non può, in alcun caso, eccedere 1/3 dell'obbligo formativo individuale triennale per ciascun anno di attribuzione.




Motivi di Esenzione

- **Congedo maternità e paternità;**
- **Congedo parentale e congedo per malattia del figlio;**
- **Congedo per adozione e affidamento preadottivo;**
- **Adozione internazionale aspettativa non retribuita durata espletamento pratiche;**
- **Congedo retribuito per assistenza ai figli portatori di handicap;**
- **Aspettativa senza assegni per gravi motivi familiari così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza;**
- **Permesso retribuito per i professionisti affetti da gravi patologie così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza;**
- **Assenza per malattia così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza;**
- **Richiamo alle armi o servizio volontariato alla C.R.I.; Aspettativa per incarico direttore sanitari o aziendale, direttore generale e direttore amministrativo;**
- **Aspettativa per cariche pubbliche elettive;**
- **Aspettativa per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo e distacchi per motivi sindacali così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza;**
- **Professionisti sanitari impegnati in missioni militari o umanitarie all'estero;**
- **Congedo straordinario per assistenza familiari disabili;**
- **Professionisti sanitari in pensione che esercitano saltuariamente l'attività professionale**




Delibera 4 febbraio 2021 – Professionisti in quiescenza

- La delibera interpretativa chiarisce che ai fini dell'applicazione dell'esenzione per i «Professionisti sanitari in pensione che esercitano saltuariamente l'attività professionale»
 1. Si possono ricomprendere in questa categoria coloro che sono collocati in pensione ed esercitano saltuariamente l'attività professionale sanitaria da cui deriva un reddito annuo non superiore a 5.000,00 euro.
 2. Gli aventi diritto, ai fini del riconoscimento dell'esenzione, dovranno dichiarare di aver cessato l'esercizio della professione sanitaria per collocamento in quiescenza e di aver svolto esclusivamente attività lavorativa saltuaria.
 3. La riduzione dell'obbligo formativo individuale, conseguente al riconoscimento del diritto in questione, segue le disposizioni di cui al paragrafo 4.2 del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario, ossia l'esenzione è calcolata nella misura di 2 crediti ECM ogni 15 giorni continuativi di sospensione dell'attività professionale, nel limite dell'obbligo formativo individuale triennale.
 4. La ripresa dell'esercizio dell'attività professionale, in assenza del presupposto della saltuarietà così come sopra individuato, determina per il professionista sanitario collocato in quiescenza la sottoposizione all'intero obbligo formativo individuale triennale, ai sensi della normativa vigente.




Regole Esenzioni

- Le esenzioni sono fruibili da tutti indipendentemente dallo status lavorativo;
- L'esenzione riduce l'obbligo formativo ECM, nella misura di 2 crediti ogni 15 giorni continuativi di sospensione dell'attività professionale.
- Il calcolo dell'esenzione, ove coincidente con l'anno solare, sarà conteggiato con la riduzione di 1/3 dell'obbligo formativo.
- Conditio sine qua non per l'esenzione è l'INTERRUZIONE DELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA
- L'esenzione non può, in alcun caso, eccedere 1/3 dell'obbligo formativo individuale triennale per ciascun anno di attribuzione.



Consorzio FNOVI ConServizi

- **La FNOVI è intervenuta nel sistema di Educazione Continua in Medicina in modo unico nel panorama delle professioni ordinistiche, con un intervento così strutturato:**
- **CREAZIONE DI UN CONSORZIO DI ORDINI.** La finalità è quella di mettere a disposizione degli Ordini uno strumento che, rispettando la loro individualità fosse “di servizio” agli stessi, ovvero creare una entità giuridica che agisse nel sistema ECM. Un Consorzio dunque, costituito con atto notarile il 22 febbraio del 2011, denominato Fnovi ConServizi, con l’obiettivo principale di mettere a disposizione degli Ordini Provinciali una entità capace di operare in qualità di provider nella attività di accreditamento dei corsi E.C.M. presso l’Age.Na.S. e nelle attività amministrative che richiedono una maggiore disponibilità di mezzi e personale. Lo Statuto del Consorzio, infatti, assegna ad ogni Ordine consorziato la possibilità di “contare” come un qualsiasi altro Ordine, indipendentemente dalla dimensione. Proprio per questo il Consorzio non nasce con l’intento di essere solo un “premio” alle idee, ma rappresentare la “democrazia” delle idee.




Consorzio FNOVI ConServizi

- **FNOVICONSERVIZI PROVIDER.** A poco più di 3 mesi dalla costituzione il Consorzio, in data 26 maggio 2011, FNOVI ConServizi ha ottenuto l'accreditamento provvisorio da parte dell'Age.Na.s. All'atto della costituzione, gli Ordini dei Medici Veterinari erano 19. Nel corso degli anni successivi altri Ordini Provinciali si sono aggregati al Consorzio. Attualmente ProfConServizi Servizi per le Professioni, conta 94 consorziati.
- A partire dalla sua costituzione, si è dotato di una struttura organizzativa e informatica tale da consentirgli di ottenere la certificazione UNI EN ISO 9001:2008. Per aderire al Consorzio è sufficiente formulare una domanda di ammissione al Cda, in cui il Presidente dell'Ordine dichiara l'intento e di essere a conoscenza dello Statuto e delle regole per il versamento delle quote consortili e quindi di designare un proprio delegato all'Assemblea dei Consorziati

PROFCONSERVIZI - SERVIZI PER LE PROFESSIONI

- Nel Novembre del 2014, il Consorzio muta, si trasforma e cambia ragione sociale: da Fnovi ConServizi a ProfConServizi – Servizi per le Professioni.
- Il 7 luglio del 2016, il Consorzio ProfConServizi – Servizi per le Professioni, a seguito del superamento della visita ispettiva effettuata presso la sede, ottiene l'accREDITAMENTO STANDARD

Iter Accreditamento





Attività di FNOVI ConServizi 2011 - 2013

<p>2011</p>	<p>Eventi rapportati</p> <p>Formazione a Distanza: 1 Formazione sul Campo: 0 Formazione Residenziale: 18 Formazione Blended: 0 Totale Edizioni: 19</p>	<p>Partecipanti</p> <p>Discenti: 1104 Tutor: 0 Relatori: 24 Docenti: 21 Totale Partecipanti: 1149</p>
<p>2012</p>	<p>Eventi rapportati</p> <p>Formazione a Distanza: 2 Formazione sul Campo: 1 Formazione Residenziale: 64 Formazione Blended: 0 Totale Edizioni: 67</p>	<p>Partecipanti</p> <p>Discenti: 3973 Tutor: 3 Relatori: 161 Docenti: 35 Totale Partecipanti: 4172</p>
<p>2013</p>	<p>Eventi rapportati</p> <p>Formazione a Distanza: 2 Formazione sul Campo: 1 Formazione Residenziale: 99 Formazione Blended: 0 Totale Edizioni: 102</p>	<p>Partecipanti</p> <p>Discenti: 5326 Tutor: 3 Relatori: 227 Docenti: 69 Totale Partecipanti: 5625</p>



Attività di ProfConServizi 2014 - 2016

<h2>2014</h2>	<p>Eventi riportati</p> <p>Formazione a Distanza: 2</p> <p>Formazione sul Campo: 0</p> <p>Formazione Residenziale: 84</p> <p>Formazione Blended: 0</p> <p>Totale Edizioni: 86</p>	<p>Partecipanti</p> <p>Discenti: 4137</p> <p>Tutor: 0</p> <p>Relatori: 175</p> <p>Docenti: 60</p> <p>Totale Partecipanti: 4372</p>
<h2>2015</h2>	<p>Eventi riportati</p> <p>Formazione a Distanza: 2</p> <p>Formazione sul Campo: 0</p> <p>Formazione Residenziale: 68</p> <p>Formazione Blended: 0</p> <p>Totale Edizioni: 70</p>	<p>Partecipanti</p> <p>Discenti: 2932</p> <p>Tutor: 0</p> <p>Relatori: 143</p> <p>Docenti: 38</p> <p>Totale Partecipanti: 3113</p>
<h2>2016</h2>	<p>Eventi riportati</p> <p>Formazione a Distanza: 3</p> <p>Formazione sul Campo: 1</p> <p>Formazione Residenziale: 79</p> <p>Formazione Blended: 0</p> <p>Totale Edizioni: 83</p>	<p>Partecipanti</p> <p>Discenti: 3398</p> <p>Tutor: 4</p> <p>Relatori: 176</p> <p>Docenti: 10</p> <p>Totale Partecipanti: 3588</p>



Attività di ProfConServizi 2017 - 2019

<h2>2017</h2>	<p>Eventi rapportati</p> <p>Formazione a Distanza: 4 Formazione sul Campo: 2 Formazione Residenziale: 77 Formazione Blended: 0 Totale Edizioni: 83</p>	<p>Partecipanti</p> <p>Discenti: 3559 Tutor: 6 Relatori: 163 Docenti: 30 Totale Partecipanti: 3758</p>
<h2>2018</h2>	<p>Eventi rapportati</p> <p>Formazione a Distanza: 4 Formazione sul Campo: 1 Formazione Residenziale: 86 Formazione Blended: 0 Totale Edizioni: 91</p>	<p>Partecipanti</p> <p>Discenti: 4239 Tutor: 2 Relatori: 192 Docenti: 16 Totale Partecipanti: 4449</p>
<h2>2019</h2>	<p>Eventi rapportati</p> <p>Formazione a Distanza: 3 Formazione sul Campo: 1 Formazione Residenziale: 90 Formazione Blended: 0 Totale Edizioni: 94</p>	<p>Partecipanti</p> <p>Discenti: 5396 Tutor: 1 Relatori: 260 Docenti: 26 Totale Partecipanti: 5683</p>

Link Utili

- <https://ape.agenas.it/Home.aspx>
- <https://ape.agenas.it/professionisti/moduli-documenti.aspx>
- <http://wp.cogeaps.it/>
- http://wp.cogeaps.it/?page_id=14022
- <https://gestioneeventi.profconservizi.it/>
- <http://valutazioneweb.fnovi.it/>

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

